

Legge federale sull'assicurazione malattie

Disegno

(LAMal)

(Correzione dei premi pagati tra il 1996 e il 2011)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 2012¹,
decreta:

I

La legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 106 Correzione dei premi

¹ Gli assicurati domiciliati in un Cantone nel quale, tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2011, i premi non hanno coperto i costi secondo la presente legge devono pagare un supplemento di premio. Il supplemento di premio è uguale per tutti gli assicurati del Cantone interessato. Gli assicuratori riscuotono il supplemento di premio.

² Gli assicurati domiciliati in un Cantone nel quale, tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2011, i premi hanno superato i costi secondo la presente legge hanno diritto a una diminuzione di premio. La diminuzione di premio è uguale per tutti gli assicurati del Cantone interessato. Gli assicuratori accordano la diminuzione di premio.

³ Il supplemento di premio annuo corrisponde al massimo all'importo annuo al quale l'assicurato ha diritto in base alla ripartizione delle seguenti tasse d'incentivazione:

- a. tassa sul CO₂ secondo la legge dell'8 ottobre 1999³ sul CO₂;
- b. tassa sui composti organici volatili secondo la legge del 7 ottobre 1983⁴ sulla protezione dell'ambiente.

⁴ La somma dei supplementi di premio che gli assicurati di un Cantone devono pagare corrisponde al massimo alla differenza negativa tra i premi pagati e i costi sostenuti in tale Cantone tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2011.

¹ FF **2012 1605**

² RS **832.10**

³ RS **641.71**

⁴ RS **814.01**

⁵ La diminuzione di premio annua alla quale gli assicurati di un Cantone hanno diritto è fissata in base a una quotaparte della differenza positiva tra i premi pagati e i costi sostenuti in tale Cantone tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2011. La quotaparte è uguale per tutti i Cantoni interessati.

⁶ La somma delle diminuzioni di premio accordate agli assicurati di un Cantone non può superare il 55 per cento della differenza positiva tra i premi pagati e i costi sostenuti in tale Cantone tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2011.

⁷ Ogni assicuratore impiega i supplementi di premio da esso riscossi per le diminuzioni di premio dei suoi assicurati. Le differenze rimanenti tra i supplementi riscossi e le diminuzioni di premio accordate dai singoli assicuratori sono compensate annualmente e integralmente tra gli assicuratori.

⁸ Il Consiglio federale disciplina i particolari del calcolo e della riscossione del supplemento di premio, i particolari del calcolo e della concessione della diminuzione di premio, nonché i particolari della compensazione tra gli assicuratori di cui al capoverso 7.

⁹ L'Ufficio federale definisce mediante ordinanza l'importo annuo del supplemento di premio e della diminuzione di premio.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La presente legge ha effetto per sei anni dall'entrata in vigore.